

## **LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI**

### **Titolo III – Azioni e domande - Capo II – Azioni di cognizione (artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34)**

\*\*\*\*\*

L'art. 44, comma 2, lett. b), n. 4, della legge di delega ammetteva, in funzione della miglior soddisfazione della pretesa azionata:

- azioni dichiarative (o di accertamento);
- azioni costitutive;
- azioni di condanna.

La tipologia delle azioni e delle sentenze concretamente previste dal Codice appare nel complesso più restrittiva e frutto di un esercizio prudente della delega, nonché rispettoso delle prerogative della p.a., perché le azioni di accertamento senza annullamento appaiono limitate a casi particolari.

Si possono, infatti, individuare:

- azioni di accertamento in materia di silenzio inadempimento;
- azioni di accertamento in materia di nullità dell'atto amministrativo (art. 34, comma 3);
- azioni di accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo, ai fini risarcitori, quando l'annullamento non è più utile per il privato;
- azioni di annullamento;
- azioni di condanna;
- azioni per ottenere l'emanazione nei riguardi della p.a. di un ordine a provvedere (silenzio inadempimento);
- azioni di accertamento e di condanna in materia di diritti soggettivi inerenti a materie di giurisdizione esclusiva.

L'azione di accertamento, quindi, è data solo in casi particolari:

- nel caso della nullità dell'atto;
- nel caso, eccezionale, in cui l'annullamento non sia più utile alla soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato.
- nel caso della giurisdizione esclusiva, in materia di diritti soggettivi;
- nel caso del silenzio della p.a., sub specie di ordine di provvedere.

Non sembra ammessa, dunque, un'azione di accertamento mero nei riguardi dell'esercizio del potere autoritativo della p.a., in alternativa all'azione di annullamento.

Ciò nel presupposto che il privato non avrebbe interesse all'azione di accertamento mero dell'illegittimità dell'atto amministrativo, se non ne chiede anche e contestualmente l'annullamento.

Il tema si riconnette, per altro, al tema dei limiti dell'azione di condanna e, in particolare, alla questione della c.d. "pregiudiziale amministrativa", nonché al tema delle azioni contro comportamenti della p.a., riconducibili anche mediatamente a pubblici poteri e lesivi di diritti in materia di giurisdizione esclusiva e di legittimi interessi.

### **Azioni di annullamento.**

A proposito dell'azione di annullamento, il Codice dice (Art. 29):

- che essa deve essere proposta per i (tradizionali) vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
- che l'azione deve essere proposta nel termine di decadenza di 60 giorni.

Il primo punto sostituisce sostanzialmente l'art. 2, comma 1, lett. b), ora abrogato, e l'art. 3, pure abrogato, della legge n. 1034/71, che avevano devoluto ai TAR i ricorsi avverso atti e provvedimenti amministrativi per violazione di legge,

incompetenza ed eccesso di potere.

Il secondo punto, sul termine decadenziale dell'azione, va ricollegato all'art. 41 del Codice, che lo integra, disciplinando la decorrenza del termine stesso, che l'art. 29 lascia indefinito.

### **Azioni di condanna e azioni di condanna al risarcimento dei danni.**

Il Codice, nella rubrica ed al comma 1 dell'art. 30, parla, genericamente, di "*azioni di condanna*", anche se poi i commi successivi disciplinano essenzialmente l'azione di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente, che è una *species* della prima, essendo ogni azione di condanna finalizzata a conseguire l'ordine di un *facere*.

A parte la genericità della formula "azione di condanna, il Codice sembra ammettere che l'azione di condanna abbia un oggetto che vada oltre quel particolare tipo di *facere* che è il risarcimento del danno (in forma specifica o per equivalente) con la disposizione di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 34, che prevede la "condanna" della p.a. "*all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*".

La norma offre uno spunto interessante e meritevole di approfondimento.

Al momento, nell'attesa che si formino orientamenti giurisprudenziali, ciò che si può osservare è che la norma sembra suggerire formule di condanna non risolutive del rapporto, bensì formule contenenti cautele atte a salvaguardare la situazione azionata, ordinando comportamenti rispondenti.

Parlando delle "*azioni di condanna*" non risarcitorie vi è il problema di coordinare l'eventualità di una sentenza determinativa del *facere* della p.a., anche in forma di "*misure idonee*", con la discrezionalità, che potrebbe residuare alla p.a., nel caso di attività non vincolata, anche a seguito dell'annullamento del provvedimento illegittimo, tenuto anche conto della cautela del comma 2 dell'art. 34 ("*in nessun caso il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati*").

L'art. 30, comma 1, del Codice stabilisce che l'azione di

condanna contro la pubblica amministrazione può essere proposta:

- di norma, "contestualmente ad altra azione";
- in modo autonomo, soltanto nel caso di giurisdizione esclusiva e nei casi previsti dall'art. 30, vale a dire a seguito del preventivo passaggio in giudicato della sola sentenza di annullamento.

Così l'art. 30, comma 1, del Codice, negando l'autonomia processuale all'azione di condanna, sembra aver voluto sanzionare indirettamente, per le azioni di condanna, il principio della "*pregiudizialità amministrativa*".

Riguardo alla pregiudiziale amministrativa, è noto il dibattito come sono note le posizioni divergenti fra magistratura ordinaria e magistratura amministrativa.

La Corte di Cassazione, SS.UU. (v. ad es. la sentenza 23/12/2008, n. 30254, particolarmente motivata e che richiama le precedenti ordinanze della stessa Corte nn. 13659/06, 13660/06 e 23471/07), ha affermato l'autonomia dell'azione risarcitoria, considerata alla stregua di una forma di tutela giurisdizionale liberamente eligibile dall'attore e non come una forma di tutela accessoria a quella impugnatoria.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invece, fra l'altro con sentenza 22/10/2007, n. 12, aveva sostenuto che la tutela risarcitoria doveva considerarsi "*conseguenziale e ulteriore*" rispetto a quella impugnatoria e, quindi, che presupponeva l'utile esercizio di quest'ultima (ma decisioni di singole sezioni, anche recenti, erano state di contrario avviso, come sez. V, n. 3066/09).

La pregiudiziale amministrativa, dunque, non è affermata dal Codice in modo espresso e diretto, ma è piuttosto conseguente all'onere di proporre l'azione di condanna unitamente ad altra azione, vale a dire ad un onere processuale.

Tale formula lascia aperta la discussione, tanto che alcuni commentatori del Codice sostengono che l'azione di condanna al risarcimento sarebbe ammessa in modo autonomo ed indipendente.

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 30, che prevede

un termine di decadenza proprio dell'azione risarcitoria, di 120 giorni decorrenti dal fatto lesivo o dalla conoscenza del provvedimento, se il provvedimento è direttamente lesivo;

- la dizione del comma 5, che pare prevedere come eventuale l'introduzione della domanda risarcitoria nel corso del giudizio di annullamento od entro 120 giorni dal giudicato ("*Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento....*"),

- il comma 3 dell'art. 30 del Codice, che ipotizza una sentenza di condanna al risarcimento del danno in misura mitigata, nel caso di mancato esperimento degli strumenti di tutela previsti;

possono offrire qualche spazio interpretativo ad una soluzione diversa, tuttavia non risolutivo.

Infatti, tali disposizioni non appaiono sufficienti a superare l'onere processuale di contestualità prevista dal comma 1.

Del resto, la disposizione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 30 può riferirsi alla mancata impugnativa di ulteriori atti lesivi successivi a quello impugnato e ostativi al risarcimento del danno in forma specifica (v. ad es. Cons. st., Sez. V, n. 3066/09);

Perché il Codice ha adoperato una formula indiretta per imporre, di fatto, la pregiudiziale amministrativa?

O perché non vi era unanimità sulla dichiarazione di principio, o forse perché così si è inteso ridurre l'esposizione del principio a possibili censure di costituzionalità, in particolare a quelle cui avevano fatto ricorso le SS.UU. per affermare, in via interpretativa, l'esperimentabilità dell'azione di condanna in modo autonomo.

L'autonomia dell'azione risarcitoria non costituisce invece una novità nel caso della giurisdizione esclusiva, in cui è data al g.a. azione di accertamento e di condanna sul rapporto.

\* \* \*

Il comma 2 dell'art. 30 del Codice definisce i presupposti della sentenza di condanna.

In particolare, è ammessa la richiesta di condanna:

- per il risarcimento del danno ingiusto derivante "dall'*illegittimo esercizio dell'azione amministrativa*";
- per il risarcimento del danno conseguente al mancato esercizio della "*attività amministrativa obbligatoria*";
- per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva.

Il risarcimento in forma specifica è ammesso se sussistono i presupposti dell'art. 2058 cod. civ., vale a dire se esso sia concretamente possibile in relazione alle vicende della fattispecie e se esso non risulti misura eccessivamente onerosa per il debitore.

Trattasi di principi di diritto comune.

E' opportuno soffermarsi sull'applicazione concreta dell'istituto del risarcimento in forma specifica, perché esso, nella configurazione del Codice, non può ritenersi ammesso generalmente, nel senso che il g.a., dopo aver annullato l'atto impugnato, possa sempre condannare la p.a. all'emanazione di uno specifico provvedimento o a tenere uno specifico comportamento.

Non costituisce risarcimento in forma specifica l'annullamento mero dell'atto amministrativo lesivo. E' vero che la giurisprudenza ha spesso statuito che costituisce risarcimento in forma specifica l'annullamento del provvedimento impugnato, perché esso restituisce al ricorrente la *chance* di conseguire il *bene della vita* cui aspira, ma è chiaro che in questo caso siamo fuori del caso della condanna intesa come titolo ad esigere dalla p.a. condannata uno specifico *facere*.

Nell'ambito della giurisdizione amministrativa, la condanna al risarcimento in forma specifica riguardava essenzialmente due materie:

- i procedimenti ablativi della proprietà privata, quale esito dell'azione restitutoria del bene appreso e destinato a scopo di interesse pubblico (occupazione acquisitiva ed usurpativa, e poi fattispecie disciplinata dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/01, in tema di occupazione acquisitiva);
- i procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici.

La disciplina dell'art. 43 del T.U.E., nella parte in cui limita la possibilità di condannare la p.a. alla restituzione del bene, costituisce già esplicitazione nella materia espropriativa del principio generale di cui all'art. 2058 cod. civ., che condiziona la condanna al risarcimento in forma specifica al contemperamento degli interessi delle parti, escludendola se troppo gravosa per il debitore.

Ma in generale la condanna al risarcimento in forma specifica della p.a., implicante un *facere*, era esclusa (ad es., era stata espressamente esclusa in materia di aggiudicazione dei contratti); ciò nel presupposto che l'annullamento del provvedimento lesivo lasciava alla p.a. il potere di rideterminarsi, pur nel rispetto dei principi sanciti dalla sentenza a pena di violazione del giudicato, mentre la tutela del privato era affidata all'eventuale ricorso per ottemperanza di sentenza esecutiva o del giudicato.

Infatti, proprio nel caso dell'annullamento dell'aggiudicazione del contratto, il g.a. aveva stabilito che la tutela sussisteva, se mai, con riguardo all'obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato ed all'eventuale giudizio di ottemperanza (Ad. Pl. n. 9/2008).

Ora, nella fondamentale materia dell'aggiudicazione dei contratti la problematica della condanna della p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, per consentire al ricorrente il conseguimento del bene della vita consistente nell'aggiudicazione del contratto, ha trovato sede e definizione nell'ambito del D.Lgs. n. 53/2010; le disposizioni del decreto citato sono state recepite negli artt. 121 e ss. del Codice.

In particolare, la condanna al risarcimento in forma specifica, che impegna la p.a. ad aggiudicare il contratto al ricorrente vittorioso e, quindi, a stipularlo con lui, è ammessa, ma a condizione che il g.a. ritenga di poter esercitare il proprio potere di dichiarare inefficace il contratto, alla luce degli elementi di cui la normativa gli impone la prudente e ponderata valutazione.

Quindi, come previsto specificamente nella materia dei contratti, il g.a. può sempre negare la condanna al risarcimento in forma specifica ed accordare quella per equivalente, allorché ritenga che non sussistano i presupposti e requisiti per pronunciare l'inefficacia del contratto già stipulato, pur avendo annullato

l'aggiudicazione, perché tale soluzione sarebbe troppo gravosa per la p.a. e per l'interesse pubblico sotteso rispetto al vantaggio che apporterebbe al ricorrente.

### **I termini di proposizione dell'azione di condanna al risarcimento del danno.**

L'art. 30 del Codice ha introdotto un termine decadenziale (e non già di prescrizione) per l'esercizio dell'azione di condanna nei riguardi della p.a..

Quindi, il termine decadenziale di conio codicistico ha sostituito quello di prescrizione, che era già stato stabilito nel caso d'inosservanza del termine di conclusione del procedimento dall'art. 2-bis della legge 241/90 (come novellato dalla legge 69/09).

Tale previsione soddisfa l'esigenza che il rapporto fra privato e p.a., anche in materia di obblighi di *facere* e pure per il risarcimento del danno, non resti sospeso per un periodo lungo, com'è nei rapporti fra privati, soggetti di regola ai termini prescrizionali, suscettibili di interruzione con la semplice costituzione in mora.

In particolare, i commi 3 e 4 dell'art. 30 stabiliscono i termini entro i quali può essere proposta l'azione di condanna al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi.

La disciplina però non è molto coerente e conseguente, perché:

- per un verso (comma 3), si dice che l'azione è proponibile nel termine di decadenza di 120 giorni dal giorno del "fatto" (nel senso del fatto dannoso) o dalla conoscenza del provvedimento, che abbia determinato un diretto effetto lesivo;

- per altro verso (comma 4), si dice che, se è proposta l'azione di annullamento, l'azione può proporsi nel corso del giudizio o entro 120 giorni dalla formazione del giudicato.

Ora, se esiste, sia pure in forma di onere processuale di contestualità delle azioni, la pregiudiziale amministrativa, l'azione di annullamento, preventiva o concomitante a quella di condanna, è sempre necessaria e, in tal caso, l'azione risarcitoria potrà essere differita al suo esito.



Quindi, non appare chiara la necessità di un termine autonomo per l'azione di condanna, che sarebbe appropriato nel caso della sua autonomia.

Nelle materie di giurisdizione esclusiva e nel caso di diritti soggettivi, l'azione sarà invece proponibile entro i termini di prescrizione.

Si deve osservare che la fattispecie del "fatto" lesivo è riferita alla lesione dell'interesse legittimo, così che si deve escludere che il Codice abbia inteso devolvere alla giurisdizione amministrativa i comportamenti della p.a. lesivi, ma non riconducibili neppure mediamente all'esercizio di un potere pubblico (ad es., nel caso di danno a proprietà vicine conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica).

E' lecito chiedersi se il termine di decadenza per proporre l'azione di condanna al risarcimento del danno si applichi anche al caso di diritti soggettivi soggetti ad "affievolimento" per effetto dell'esercizio dell'attività autoritativa della p.a. (ad es., nel caso di procedimenti ablativi della proprietà privata o di sospensione dei lavori o di annullamento del titolo edilizio).

Se esiste, anche in forma di onere processuale, la "pregiudiziale amministrativa", il privato dovrà dapprima impugnare il provvedimento affievolitore ed ottenerne l'annullamento, per poi proporre l'azione risarcitoria, almeno entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

Tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che l'annullamento del provvedimento affievolitore restituisce al privato la situazione di diritto soggettivo, di cui egli era precedentemente titolare.

E' corretto applicare il nuovo termine di decadenza anche all'azione risarcitoria conseguente alla lesione di un diritto soggettivo solo temporaneamente affievolito? Poiché il termine di decadenza è previsto per l'azione risarcitoria della lesione degli interessi legittimi, la risposta negativa sembra preferibile.

### **Esclusività.**

Il comma 6 dell'art. 30 ha precluso ogni possibilità di concorrenza della giurisdizione ordinaria e di quella

amministrativa sull'azione risarcitoria, riservando al solo g.a. l'azione di condanna per lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi ed interessi legittimi nelle materie di giurisdizione esclusiva.

### **Presupposti per il risarcimento del danno.**

L'azione di condanna al risarcimento per danno ingiusto è data:

- nel caso di illegittimo esercizio dell'attività amministrativa; oppure

- nel caso di mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria; oppure

- nel caso di lesione del diritto soggettivo, in materia di giurisdizione esclusiva.

L'espressione "illegittimo esercizio dell'attività amministrativa" comprende non solo l'emanazione di atti e provvedimenti, ma anche:

- i comportamenti, allorché siano riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di funzioni autoritative;

- l'eventuale pregiudizio da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, già sanzionato dall'art. 2-bis della legge 241/90;

- il ritardo nella emanazione del provvedimento (v., ad es., in materia di ritardo nell'espletamento di un concorso, SS.UU., 15235/09).

In particolare, il danno da comportamento anche mediatamente riconducibile al potere amministrativo rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Codice.

L'art. 34 del D.Lgs. 80/98 (ora abrogato dall'all. 4, art. 4, n. 21, del Codice) devolveva al g.a. solo le controversie su comportamenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia, pur largamente intesa.

Ora, il comma 1 dell'art. 7 devolve al g.a. le controversie in

tema di interessi legittimi riguardanti anche comportamenti, senza limitazione di materie, purché mediatamente riferibili all'esercizio di un pubblico potere, così considerando il g.a. quale giudice naturale di tutte le controversie riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo. Anche se la dizione del successivo comma 4 dell'art. 7 (che si riferisce ad atti, provvedimento, o omissioni delle p.a., ma non a comportamenti attivi) può ingenerare dubbi interpretativi sul regime dei comportamenti attivi, riconducibili all'esercizio di un potere ma non espliciti in atti o provvedimenti.

Il danno da ritardo nell'esercizio di attività amministrativa obbligatoria è disciplinato, in particolare, dal comma 4 dell'art. 30 del Codice, con una mitigazione del termine decadenziale stabilito dal comma 3, nel senso che, finché perdura l'inadempimento della p.a., il termine decadenziale non decorre.

La domanda risarcitoria per mancato esercizio di "attività amministrativa obbligatoria" allude ai casi in cui l'esercizio della funzione pubblica sia dovuto, com'è normalmente nel caso di procedimento da avviarsi ad istanza di parte.

La problematica del risarcimento del danno per mancato esercizio di funzione obbligatoria si riconnette a quella dell'azione avverso il silenzio della p.a. di cui al successivo art. 31.

E' lecito chiedersi se la condanna resti condizionata all'accertamento che il procedimento doveva concludersi, ovvero che si è concluso in fatto, con una decisione favorevole al privato.

#### **Criteri di determinazione del danno.**

L'art. 34 ha conservato la possibilità della "sentenza sui criteri".

Ma vi è una novità: mentre il comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. 80/98 devolveva al solo g.a. la decisione di procedere alla pronuncia della sentenza di condanna con sola determinazione dei "criteri", il Codice prevede che non vi deve essere "opposizione delle parti".

Quindi se vi è opposizione, anche di una sola parte, il giudice deve liquidare subito il risarcimento, valutando le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti,

anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., considerando l'eventuale mancata impugnazione nel termine di decadenza degli atti lesivi illegittimi.

Al g.a. è attribuita altresì competenza nel caso d'inosservanza dell'eventuale accordo transattivo concluso dalle parti.

### **Azione avverso il silenzio.**

Quella avverso il silenzio è un'azione di accertamento e di condanna, *sub specie* di ordine alla p.a. di provvedere alla conclusione del procedimento, che ha per oggetto:

- o il solo obbligo della p.a. di provvedere (comma 1 dell'art. 31 del Codice), con emissione del conseguente ordine;
- o anche l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale del privato.

L'art. 31 del Codice stabilisce che l'azione per l'accertamento è proponibile entro un anno dalla scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento:

- quando sia scaduto il termine legale per la conclusione del procedimento amministrativo;
- a condizione che l'inadempimento perduri, perché la p.a. resta arbitra di concludere il procedimento anche in ritardo.

Il ricorso avverso il silenzio può essere accolto con ulteriore statuizione sulla fondatezza della pretesa sostanziale del privato solo:

- quando si tratti di attività vincolata, vale a dire quando la p.a. sia tenuta ad esplicitarla emanando un provvedimento il cui contenuto sia determinabile in ogni elemento essenziali; ovvero
- quando non residuino margini di discrezionalità alla p.a.; e
- non residuino adempimenti istruttori.

Nei casi sopra indicati, dunque, l'azione verso il silenzio può diventare anche azione finalizzata a conseguire una pronuncia "sul rapporto sostanziale".

### **Azione di nullità.**

L'art. 21-septies della legge 241/legge 15/05) ha individuato i casi in cui il provvedimento amministrativo può considerarsi nullo (assenza di elementi essenziali; difetto assoluto di attribuzione; violazione od elusione di giudicato; casi previsti dalla legge).

La competenza del g.a. a dichiarare la nullità del provvedimento è prevista solo in due casi:

- violazione od elusione di giudicato (art. 114, comma 4, lett. b);
- nullità espressamente previste dalla legge (art. 31, comma 4);
- giurisdizione esclusiva.

Negli altri casi (difetto di elementi essenziali e difetto assoluto di attribuzione), la nullità dovrebbe invece essere conosciuta dal giudice ordinario, salvo che non si formi, per il caso di carenza assoluta di potere, un indirizzo giurisprudenziale favorevole ad ammettere la declaratoria di nullità da parte del g.a..

L'azione è proponibile nel termine di decadenza di 180 giorni.

Il comma 4 dell'art. 30 non specifica la decorrenza del termine, che è individuabile nella notifica o nella piena conoscenza del provvedimento lesivo.

La previsione di un termine di decadenza per l'azione di accertamento della nullità costituisce una deroga ai principi generali in tema di reazione agli atti nulli e vale a consolidare gli effetti dell'atto nullo.

Tale deroga è temperata dalla rilevabilità d'ufficio in qualsiasi tempo della nullità da parte del g.a. e dall'assenza di limiti temporali all'eccezione della parte resistente, che però è la stessa p.a..

### **Cumulo delle azioni e conversione.**

Il cumulo delle domande, come già evidenziato dal comma 1 dell'art. 20, è favorito dal Codice, purché connesse.

Al giudice è attribuita la facoltà di qualificare l'azione in base ai contenuti sostanziali ed eventualmente di convertirla in altra, di cui sussistano i requisiti.

#### **Contenuti della sentenza che decide il merito della causa.**

Il giudice amministrativo, quando decide il ricorso nel merito con sentenza di accoglimento, adotta uno o più dei seguenti provvedimenti:

- nel caso di azione impugnatoria: annulla il provvedimento impugnato;

- nel caso di azione verso il silenzio-inadempimento della p.a.: ordina all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un determinato termine;

- nel caso di azione di condanna:

- condanna l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro;
- condanna l'amministrazione all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica del ricorrente;
- dispone misure di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.;

- se ha giurisdizione di merito, adotta un atto, o modifica, o riforma quello impugnato;

- nel caso di giudizio di ottemperanza, dispone le misure atte all'esecuzione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario *ad acta*, che diventa operativo scaduto il termine per ottemperare.

La sentenza non può incidere su poteri amministrativi non ancora esercitati e non può avere ad oggetto provvedimenti, la cui impugnazione sia stata omessa.

Se l'annullamento non è più utile per il ricorrente, il giudice lo omette ed accerta l'illegittimità del provvedimento ai soli fini del risarcimento del danno.

Il giudice, se le parti non si oppongono, può stabilire i criteri per la liquidazione del risarcimento del danno, che il debitore deve offrire al creditore entro un termine congruo. In mancanza

di un accordo fra le parti, o se l'accordo non è eseguito, il creditore può promuovere giudizio di ottemperanza per ottenere la determinazione della somma di denaro dovuto a titolo risarcitorio o l'adempimento degli obblighi dell'accordo concluso sulla misura della somma ma rimasto ineseguito.

Se la pretesa del ricorrente è pienamente soddisfatta nel corso del giudizio e prima della pronuncia, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.